ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.REGIONE 050 – COD. ULSS 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it www.aulss8.veneto.it

Prot.

U.O.C. Contabilità e Bilancio

Indirizzo sede: Viale Rodolfi, n. 37 - 36100 Vicenza

Direttore: Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Oggetto: Fatture elettroniche riguardanti i farmaci Spett.le

Ditta fornitrice di Farmaci

A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all'AIFA. Gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

La Circolare del 1° febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riporta le modalità applicative, nonché alcuni chiarimenti con particolare riferimento alla compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura, al fine di evitare criticità nell'invio delle fatture e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per consentire il controllo della correttezza del codice AIC presente nelle fatture elettroniche, AIFA fornisce l'elenco, aggiornato quotidianamente, dei medicinali ad uso umano autorizzati con l'indicazione dell'AIC.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Farmaci, i campi delle righe di dettaglio vanno compilati come segue:

<codice tipo> = : AICFARMACO

<codice valore> = codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:

- 0 = farmaco uso umano:
- 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)
- 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti
- 8 = omeopatico uso umano o veterinario
- 9 = parafarmaco uso umano o veterinario

<unità misura > ="Confezioni" o "Posologie": sono le unità di misura in cui è espresso il campo : identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;

<quantità>: numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.

Si ricorda che <u>nell'esecuzione dei contratti</u>, anche in essere, <u>è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio</u>.

Referente procedura: Dott. Luca Grendene

Tel. 0444-75.3550 - Fax 0444-75. 3174 - e mail: luca.grendene@aulss8.veneto.it

Si ricorda altresì:

- che ai sensi della vigente normativa in materia di NSO (DM MEF 7/12/2018 e DM MEF 27/12/2019) a decorrere dal 1/1/2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3, ossia non recanti il riferimento all'ordine elettronico:
- che, in ottemperanza a quanto previsto con decreto del MEF n. 132 del 2020 a decorrere dal 6 novembre 2020 l'omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP) quando ne è previsto l'obbligo di inserimento in fattura, e l'omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (DM del 20 dicembre 2017) possono dar luogo a rifiuto della fattura elettronica PA o, in alternativa, sono causa di contestazione e di richiesta di nota di accredito e riemissione.

Va da se che <u>i ritardi di pagamento legati alle casistiche sopra elencate sono opponibili al fornitore e all'eventuale cessionario</u> e non possono dar luogo all'applicazione di interessi moratori o addebiti per spese di gestione delle pratiche di ritardo pagamenti.

Nel richiamare l'obbligatorietà delle suindicate disposizioni, si comunica che la scrivente Azienda sta rafforzando tutti i controlli necessari per far sì che le stesse vengano rispettate: in caso contrario non potrà procedere al pagamento delle fatture prive dei contenuti sopra riportati, qualora previsti.

Si coglie l'occasione per segnalare che la presente comunicazione ed ogni eventuale ulteriore indicazione in merito alla fatturazione elettronica sono a disposizione all'interno del sito internet aziendale "www.aulss8.veneto.it" nell'area "Fornitori on line – Fatturazione Elettronica".

Distinti saluti.

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Nicoletta Dugatto